

DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017
25/2017/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA GOLDENERGY S.R.L. NEI CONFRONTI DI IRETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009 ARG/gas 64/09 e, segnatamente, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato Vendita Gas" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2011 ARG/gas 99/11 e, segnatamente, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato Morosità Gas" (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e in particolare l'Allegato A (TISG);
- la determina 7 agosto 2015, 15/2015 - DMEG;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 24 giugno 2016 (prot. Autorità 18593 del 29 giugno 2016), Goldenergy S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato la mancata accettazione, da parte di Ireti S.p.a. (di seguito: gestore), della revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il punto di riconsegna identificato con il PDR 15441000075910, inizialmente presentata in data 4 aprile 2016;
2. con nota del 28 giugno 2016 (prot. Autorità 18594 del 29 giugno 2016), il gestore ha trasmesso una precisazione in merito al reclamo;
3. con nota del 8 luglio 2016 (prot. Autorità 19472 del 8 luglio 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 21 luglio 2016 (prot. Autorità 21041 del 22 luglio 2016), il gestore ha quindi presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 8 agosto 2016 (prot. Autorità 22849 del 8 agosto 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, *“di fornire: a) l'elenco dei punti di riconsegna (di seguito: PDR), citato al punto 4, del file “cronologia eventi”, allegato alla memoria inviata all'Autorità il 21 luglio 2016 (prot. 21041 del 22 luglio 2016), indicato come allegato alla PEC inviata dal gestore in data 15 aprile 2016; b) qualora diverso da quanto richiesto alla precedente lettera a), il tracciato excel, citato al punto 5, del file “cronologia eventi”, menzionato nella mail di Goldenergy S.r.l. inviata al gestore in data 21 aprile 2016; c) l'indicazione esatta del riferimento normativo (i.e. lettera dell'articolo 39-bis, comma 1, del TIVG o altra disposizione contenuta nella vigente regolazione), ai sensi del quale il gestore di rete ha inviato a Goldenergy S.r.l., in data 15/04/2016, la comunicazione prevista dall'articolo 39-ter, comma 1, del TIVG; d) l'indicazione esatta del riferimento normativo in base al quale il gestore ritiene che il termine per l'esercizio di revoca della comunicazione prevista dall'articolo 39-ter, comma 1, del TIVG sia di 2 giorni lavorativi; e) l'indicazione della data di attivazione del servizio di default sul PDR 15441000075910 nella titolarità del reclamante; f) la descrizione della causa di attivazione del servizio di default sul sopracitato PDR, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del TIVG; g) l'indicazione della data della eventuale richiesta di chiusura del suddetto PDR, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 2; h) la ragione sociale e la partita Iva dell'attuale esercente la vendita associato al PDR in questione; i) con riferimento alla compilazione del flusso 0351, la descrizione completa del motivo per cui sia stato compilato il campo "Gruppo di Misura Integrato", mentre il campo "Presenza Convertitore" è pari a "NO" e il campo "Coefficiente Correttivo dei Volumi" è pari a "1.012881"”. Con la medesima nota l'Autorità ha altresì richiesto al reclamante *“di fornire notizie in ordine a: a) l'eventuale notifica di cessione del credito da parte del fornitore del servizio di default di distribuzione (di seguito: FD_D), ai sensi del 39-bis.4, del TIVG, con riferimento al PDR 15441000075910; b) nel caso di avvenuta notifica di cessione del credito: i) l'importo oggetto di cessione del credito; ii) l'eventuale**

ammontare corrisposto dalla società Goldenergy S.r.l. al FD_D, ai sensi dell'articolo 39-bis.6, del TIVG.”;

6. con nota del 16 agosto 2016 (prot. Autorità 23205 del 17 agosto 2016), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
7. con nota del 26 agosto 2016 (prot. Autorità 23941 del 30 agosto 2016), anche il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
8. con nota del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28450 del 7 ottobre 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune precisazioni e, in particolare, *“di chiarire, con riferimento alla lettera e) della richiesta di informazioni dell'8 agosto 2016 (prot. 22849), i motivi per i quali nella nota di risposta del 16 agosto 2016 e nel tracciato trasmesso in allegato alla medesima nota, sono state indicate due diverse date di attivazione del servizio di default (1/08/2014 e 1/10/2014)”*. Con la medesima nota l'Autorità ha inoltre richiesto al reclamante *“conformemente al disposto dell'art. 44, comma 2, del D. Lgs. 93/2011, e ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, di voler esprimere il consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento di ulteriori due mesi, alla data del 24 dicembre 2016”*;
9. con nota del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28661 del 11 ottobre 2016), il reclamante ha espresso il proprio consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento;
10. con nota del 11 ottobre 2016 (prot. Autorità 28993 del 12 ottobre 2016), anche il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
11. in data 25 ottobre 2016, la Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni, vigenti alla data di esecuzione della richiesta di accesso per sostituzione:
 - A. la deliberazione 138/04 e, in particolare, l'articolo 14, il quale regola l'“Accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna”;
 - B. il TIVG e, in particolare:
 - i. l'articolo 39-bis, il quale, regolando lo “Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D (n.d.r. fornitore del servizio di *default* distribuzione)”, prevede, tra l'altro, che:
 - (comma 1) “Il presente articolo si applica nei casi di:
 - a. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;

- b. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal FD_D nei casi in cui l'erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;
 - c. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
 - d. richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta cessazione amministrativa per morosità richiesta dal FD_D con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile; per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di *default*.”;
- ii. l'articolo 39-ter, il quale, regolando la “Revoca della richiesta di accesso con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal FD_D per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito”, prevede, tra l'altro, che:
- (comma 1) “Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere a), b) e c) l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la presentazione della richiesta di accesso di cui al comma 14.2 della deliberazione 138/04, che il punto di riconsegna è fornito dal FD_D specificando: a) la data di attivazione del servizio di default; b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo. Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*.”;
 - (comma 4) “L'esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.”;
- C. il TIMG e, in particolare, l'articolo 8, il quale, regolando gli “Effetti della chiusura del punto di riconsegna sullo *switching* dei clienti finali”, prevede, tra l'altro, che:
- i. (comma 1) “Qualora l'impresa di distribuzione riceva una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura formulata ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 138/04, nella quale sia manifestata la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 8.2, è tenuta a comunicare al richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di accesso: a) se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui

all'articolo 6; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di sospensione al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.”;

- ii. (comma 2) “Entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.1, l'utente del servizio di distribuzione può revocare la richiesta di accesso, dandone contestuale comunicazione all'impresa di distribuzione e all'utente del servizio di distribuzione destinatario della comunicazione di recesso di cui al comma 14.2 della deliberazione 138/04. La revoca è efficace solo se l'impresa di distribuzione non ha già ricevuto la richiesta di cessazione amministrativa del servizio di distribuzione di cui all'articolo 16 della deliberazione 138/04, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura dovuta all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore.”;

- D. la determina 15/2015 – DMEG, recante “Modifiche ed integrazioni alle istruzioni operative ed alle strutture xml da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione”.

QUADRO FATTUALE:

- 13. In data 4 aprile 2016, il reclamante presentava al gestore, tramite flusso SW1 – (0050), una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura (*switching*) per il PDR 15441000075910, con decorrenza 1 maggio 2016, manifestando altresì la volontà di avvalersi della facoltà di revocare la richiesta di accesso, prevista dall'articolo 8, comma 2, del TIMG;
- 14. in pari data, il gestore dava seguito alla suddetta richiesta di *switching*, trasmettendo al reclamante:
 - A. tramite flusso SW1 – (00100), l'esito positivo della verifica di ammissibilità della richiesta di *switching* avanzata dal reclamante;
 - B. tramite flusso SW1 – (00150), la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, del TIMG;
- 15. in data 15 aprile 2016, il gestore inviava al reclamante una comunicazione recante l'elenco dei PDR serviti dal FD_D - tra cui anche il PDR *de quo* - ai quali, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del TIVG, risulta applicabile la procedura di cessione del credito;
- 16. successivamente, in data 21 aprile 2016, il reclamante inviava al gestore una comunicazione con la quale revocava la richiesta di accesso per sostituzione nella

fornitura per il PDR 15441000075910, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG;

17. in pari data, il gestore comunicava al reclamante di non poter accettare la suddetta richiesta di revoca, in quanto pervenuta oltre le tempistiche previste dall'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG e trasmetteva, tramite flusso SW1-(0300), al medesimo reclamante, in qualità di utente subentrante, la conferma dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna per il quale era stato richiesto l'accesso per sostituzione nella fornitura;
18. successivamente, in data 9 maggio 2016, tramite flusso SW1-(0351), il gestore trasmetteva al reclamante, in qualità di venditore entrante, la lettura di *switching* dei PDR per i quali era stato richiesto l'accesso.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante afferma che, con la comunicazione del 4 aprile 2016 (cfr. punto 14, lett. b)), il gestore lo aveva informato che il PDR 15441000075910 proveniva dal servizio di *default*, non era sospeso per morosità e che nessuna richiesta di sospensione era pervenuta negli ultimi 12 mesi; di conseguenza, sulla base di tali informazioni, il reclamante non ha ritenuto di dover richiedere la revoca della richiesta di *switching*;
20. il reclamante, inoltre, in considerazione della comunicazione del 15 aprile con la quale il gestore ha dichiarato che al PDR in questione era applicabile la procedura di cessione del credito, afferma di avere legittimamente richiesto al gestore, in data 21 aprile, la revoca della richiesta di *switching*, trovandosi nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39-bis del TIVG;
21. di conseguenza, il reclamante afferma il proprio diritto di esercitare la revoca secondo le tempistiche previste all'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG (ovvero entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente al termine di cui all'articolo 22, comma 3, del TISG);
22. inoltre, il reclamante lamenta di non aver ricevuto dal gestore le informazioni previste dall'articolo 39-ter, comma 1, lettere a) e b), del TIVG, relative alla data dell'eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna, e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. Il gestore replica di aver operato correttamente, nel rispetto della normativa di riferimento, rifiutando la richiesta di revoca presentata dal reclamante in data 21 aprile 2016, in quanto l'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG, regola la revoca nel caso in cui il FD_D richieda la sospensione per morosità entro le ore 16 del terzo giorno lavorativo precedente il sestultimo del mese (articolo 22, comma 3, del TISG);
24. il gestore, inoltre, afferma che la disposizione citata dal reclamante (i.e. articolo 39-ter, comma 4, del TIVG), non sarebbe applicabile, poichè, per il PDR *de quo*,

- non è pervenuta alcuna richiesta di sospensione dal FD_D; il suddetto PDR, infatti, “[..] è finito nel servizio di default per morosità con la vendita precedente ma non sospeso perché inaccessibile e passato al FD_D in stato aperto”;
25. il gestore, nella propria nota dell’11 ottobre 2016, afferma a tale proposito che “la data di attivazione del Servizio di Default è dal 01.08.2014 al 30.09.2014 con Enel Energia S.p.a. e dal 01.10.2014 al 30.04.2016 con Hera Comm s.r.l. in qualità di nuovo gestore subentrato a Enel Energia S.p.a. come FD_D Gas per gli anni termici 2014-2016”;
26. il gestore, infine, sostiene che, avendo, con le comunicazioni del 4 e del 15 aprile 2016 (cfr. *supra* punti 14 e 15), correttamente informato il reclamante del fatto che il PDR *de quo* proveniva dal mercato di *default*, l’esercizio del diritto di revoca da parte del reclamante sarebbe dovuto avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione e quindi entro il 19 aprile 2016.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre preliminarmente evidenziare che le previsioni di cui all’articolo 8 del TIMG e agli articoli 39-*bis* e 39-*ter* del TIVG riguardano fattispecie regolatorie distinte e non alternative e, in particolare:
- a) l’articolo 8 del TIMG è applicabile a tutti i casi in cui, indipendentemente dal mercato di provenienza del PDR, il gestore riceva una richiesta di accesso per sostituzione in cui sia stata espressamente manifestata la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di accesso per sostituzione, come previsto al comma 2 del medesimo articolo;
 - b) gli articoli 39-*bis* e 39-*ter* del TIVG si applicano, invece, unicamente nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso per sostituzione, di cui all’articolo 14 della deliberazione 138/04 (indipendentemente dal fatto che contenga o meno la volontà di avvalersi della facoltà di revoca), sia riferita ad un PDR per il quale è applicabile la procedura di cessione del credito di cui all’articolo 39-*bis* del TIVG.
28. Con riferimento alla controversia *de qua*, nel corso dell’istruttoria è emerso che il reclamante ha presentato, in data 4 aprile 2016, richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 138/04, manifestando, come emerge dal flusso SW1 - (0050), anche la propria volontà di avvalersi della facoltà di esercizio della revoca di cui all’articolo 8, comma 2, del TIMG;
29. nondimeno, l’articolo 39-*ter*, comma 1, del TIVG prevede che nei casi in cui l’attivazione del FD_D sia avvenuta in conseguenza di cessazione amministrativa per morosità a seguito dell’impossibilità di interrompere l’alimentazione del punto di riconsegna, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna (*infra*, punto 30, lettera b)) corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*. Tale previsione, infatti, è volta a informare l’entrante che sul

PDR oggetto di accesso per sostituzione vi è una richiesta di chiusura per morosità pendente, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'articolo 35, comma 5, del TIVG, in base alle quali il FD_D, qualora la sua attivazione sia avvenuta per la suddetta cessazione amministrativa, non ha l'obbligo di richiedere la chiusura del PDR per sospensione della fornitura e l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui all'articolo 40, comma 2, del TIVG (ossia le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del PDR, comprese le iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione), sulla base della richiesta presentata dal precedente esercente la vendita.

30. Ciò premesso, la richiesta di accesso relativa al PDR oggetto del presente reclamo è riconducibile anche alla fattispecie di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera a). Difatti:
- a) il PDR in oggetto, qualora lo *switching* fosse andato a buon fine, sarebbe risultato in precedenza fornito dal FD_D;
 - b) l'FD_D era stato attivato a seguito di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interrompere l'alimentazione del punto di riconsegna;
 - c) come conseguenza della procedura di *switching* andata a buon fine, le azioni necessarie alla richiesta di chiusura, ovvero alla disalimentazione fisica del PDR, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del TIVG, non andrebbero a buon fine a seguito dello *switching* medesimo.
31. Nelle prime tre ipotesi di applicazione dell'articolo 39-*bis*, comma 1 (individuati alle lettere a), b) e c)) del medesimo articolo, l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della deliberazione 138/04, che il punto di riconsegna è fornito dal FD_D, specificando:
- a) la data di attivazione del servizio di *default*;
 - b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo;
32. nell'articolo 39-*ter*, comma 1, è altresì specificato che, nei casi in cui l'attivazione del FD_D sia avvenuta a seguito di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interrompere l'alimentazione del punto di riconsegna, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna di cui al punto 31, lettera b) corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*. Pertanto in un apposito campo - "data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna" - del tracciato allegato alla comunicazione del 15 aprile, il gestore avrebbe dovuto indicare la data di attivazione del servizio di *default*;
33. sempre con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 39-*ter* del TIVG, l'esercente la vendita entrante, ai sensi del comma 4, può comunicare all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro le ore 16 del

giorno lavorativo precedente al termine di cui all'articolo 22, comma 3, del TISG;

34. inoltre, a prescindere dall'omessa indicazione, da parte del reclamante, del preciso riferimento normativo che comporta l'applicazione dell'articolo 39-ter del TIVG – invece che dell'articolo 8 del TIMG – il termine per l'esercizio della revoca di cui all'articolo 39-ter, comma 6, del TIVG, richiamato dal gestore e che ha portato alla non accettazione della richiesta di revoca del reclamante, non è certamente applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale comma richiama espressamente il comma 5 dell'articolo 39-ter del TIVG, che si applica nei soli casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 – e non già nei casi di accesso per sostituzione nella fornitura, come nella presente fattispecie – previsti all'articolo 39-bis, comma 1, lettera d), del TIVG;
35. in conclusione, sulla base di quanto fin qui esposto, appare condivisibile l'interpretazione fornita dal reclamante, secondo cui la richiesta di revoca della richiesta di accesso – ricadente, come detto, nell'ambito applicativo dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del TIVG – avrebbe dovuto essere accettata dal gestore, in quanto presentata entro i termini previsti dall'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG;
36. appare altresì evidente che il gestore, nel tracciato allegato alla comunicazione del 15 aprile 2016, ha fornito al reclamante una errata informazione in ordine alla data di attivazione del servizio svolto dal FD_D; difatti è stata indicata la data di passaggio dal FD_D uscente al FD_D entrante individuato tramite gare (1 ottobre 2014), e non la data di attivazione del servizio (1 agosto 2014); ciò ha quindi pregiudicato la possibilità per il reclamante richiedente lo *switching* – alla luce del calcolo del tempo di permanenza nel servizio di *default* – di effettuare consapevolmente una stima prudenziale, sulla base di quanto indicato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 39-bis, lettera a) del TIVG, circa l'eventuale credito del cliente finale nei confronti del FD_D e la sua eventuale cessione;
37. infine, poiché nel corso dell'istruttoria è emerso che il reclamante non ha mai ricevuto alcuna notifica di cessione del credito, è da ritenersi, anche alla luce del decorso delle tempistiche per la notifica sancite dall'articolo 39-bis, comma 5, del TIVG, che la cessione del credito ormai non avverrà più e che, dunque, la richiesta del reclamante di eliminare l'effetto di una eventuale cessione del credito, sia venuta meno

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Goldenergy S.r.l. nei confronti di Ireti S.p.a., accertando la violazione, da parte di Ireti S.p.a., dell'articolo 39-ter del TIVG, con riferimento al contenuto della comunicazione di revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura inviata a Goldenergy S.r.l. in data 21 aprile 2016 e alla individuazione del termine per l'esercizio della revoca della richiesta di accesso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni